

**REPUBBLICA ITALIANA**  
Regione Siciliana



**ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE**

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO  
DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO  
ANNO 2019**

**Art. 1**  
**Campo di applicazione**

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo, stipulato in conformità con quanto previsto dagli artt. 9,10 e 11 del CCRL 2016/2018, si applica al personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso il Dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.

**Art. 2**  
**Parti abilitate alla trattativa**

Le parti abilitate alla trattativa sono: per l'Amministrazione, il Dirigente generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico e per la parte sindacale i soggetti di cui all'art. 5, secondo punto, del CCRL 2016/2018.

**Art. 3**  
**Durata e decorrenza**

Il presente contratto ha validità fino al 31 dicembre 2019 e resta in vigore fino alla stipula del successivo contratto collettivo decentrato integrativo.

**Art. 4**  
**Obiettivi**

Obiettivi del presente contratto sono:  
Incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa;  
Pianificare l'utilizzazione e la ripartizione delle risorse disponibili (FO.R.D) al fine di promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali.

**Art. 5**  
**Orario di lavoro**

L'orario settimanale di lavoro del personale del Dipartimento è programmato su cinque giornate lavorative dal lunedì al venerdì per un totale di 36 ore settimanali.

**Orari di entrata e di uscita**  
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì:  
entrata dalle ore 7,30 alle ore 9,00

FP CGIL  
COBAS/COBIA  
UIL  
UIL FPL  
SAOLES  
APR 15 L  
Cod

uscita dalle ore 13,00 alle ore 15,30  
per un massimo di 6,30 ore di lavoro (estensibile a 7,00 ore finalizzate al recupero)

Mercoledì:

entrata dalle ore 7,30 alle ore 9,00

uscita dalle ore 18,00 alle ore 20,00

per un totale di 10 ore, oltre la mezz'ora obbligatoria di pausa dopo non più di 6,30 di lavoro continuativo (estensibile a 11,00 ore finalizzate al recupero).

Uscita massima pomeridiana alle ore 20,00

Presenza obbligatoria

dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Ai fini dell'attribuzione del buono pasto, la pausa obbligatoria tra la prestazione antimeridiana e pomeridiana deve essere non inferiore a 30 minuti non superiore a 90 minuti.

L'articolazione oraria per i rientri pomeridiani effettuati per recupero del debito orario o lavoro straordinario è così determinata:

Entrata non oltre le 16,30

Uscita non oltre le ore 20,00

Art. 6

Lavoro straordinario

La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal Dirigente generale sulla base di effettive e motivate esigenze organizzative individuate dai dirigenti di Aree e Servizi.

Ai sensi dell'art. 92 comma 1 del CCRL 2016/2018 il limite massimo individuale di lavoro straordinario è di 200 ore annue.

Nel caso si renda necessario fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, in relazione a ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, il limite massimo individuale consentito può essere derogato, esclusivamente per le unità di personale impegnate nella gestione dell'emergenza.

Art. 7

Buoni pasto

Ai fini dell'attribuzione del buono pasto, la pausa obbligatoria tra la prestazione antimeridiana e pomeridiana deve essere non inferiore a 30 minuti e non superiore a 90 minuti.

Per la giornata di rientro pomeridiano obbligatorio, il buono pasto è attribuito con una prestazione lavorativa ordinaria della durata complessiva di almeno sette ore e 30 minuti, nel rispetto della pausa prevista dall'art. 31 del CCRL 2016/2018.

Il buono pasto è attribuito anche per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua una prestazione di lavoro giornaliera, comprensiva della prestazione ordinaria e straordinaria, della durata complessiva di otto ore, nel rispetto della pausa prevista dall'art. 31 del CCRL 2016/2018.

Art. 8

Utilizzo risorse FO.R.D 2019

La quota del Fondo riserve decentrate (FO.R.D.) di cui all'art. 90 del CCRL 2016/2018, assegnata al Dipartimento A.S.O.E per l'anno 2019, a seguito dell'Accordo ARAN/OO.SS del 27/12/2019,

costituisce l'unica fonte di finanziamento dei trattamenti accessori da attribuirsi al personale del comparto non dirigenziale.

La suddetta quota comprende:

1. Risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario: **€ 57.412,00**;
2. Risorse per indennità di cui alla tabella "F" – consegnatario, cassiere, turnazioni): **€ 6.888,00**;
3. Risorse destinate all'attuazione di specifici progetti finalizzati all'incremento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati alla collettività, per il recupero dell'arretrato corrente dei relativi carichi di lavoro nonché ai premi e ai trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e individuale: **€ 199.536,00**.

Le risorse assegnate saranno utilizzate secondo l'allegato piano di riparto (Allegato 1), per quanto riguarda lavoro straordinario, turnazioni, indennità del consegnatario e indennità del cassiere.

Le parti convengono di autorizzare **la deroga ex art. 92**, comma 1, del CCRL 2016/2018, al limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. 9 comma 7, lett. h, per una unità di personale (Allegato 2).

#### Art. 9 Integrazione

Per la disciplina delle risorse di cui all'art. 8, punto 5, in particolare per quanto riguarda il ciclo delle performance, le parti convengono di integrare il presente contratto a seguito della definizione, da parte dell'ARAN, dei criteri cui correlare l'attribuzione dei premi al personale del comparto non dirigenziale, ex art. 90 comma 4 del CCRL, riferiti all'anno 2019.

#### Art. 10 Controllo sulla compatibilità dei costi

Ai sensi dell'art. 11 del CCRL 2016/2018, il presente contratto collettivo decentrato integrativo è trasmessa, entro 7 giorni dalla sua definizione, all'organo di controllo competente per il visto sulla compatibilità dei costi.

Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il CCDI è sottoscritto dalle parti.

Entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale è trasmesso all'A.R.A.N. Sicilia, ai fini del monitoraggio complessivo dell'attività negoziale.

#### Art. 11 Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente CCDI, si rimanda al CCRL 2016/2018 che costituisce fonte primaria di riferimento per la contrattazione collettiva decentrata integrativa.

UPL  
Hahn

SIADURS

FP CGIL  
POLL

COBAS/CODIR  
B

FP eisl  
Cof

UPL FPL  
B

